



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 27 agosto 2020

## Sintesi disposizioni Decreto Agosto 4 di 6

*L'atteso decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.*

L'attesa pubblicazione ha atteso il giorno precedente la festività estiva ed è stato promulgato con alcune modifiche rispetto alle note circolate, proponiamo una rapida sintesi delle disposizioni.

### ARTICOLO 58 – Filiera della ristorazione

Un **fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2020** finalizzato **all'erogazione di un contributo a fondo perduto** alle *imprese in attività con codice ATECO prevalente*:

**56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;**

**56.29.10 – Mense;**

**56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.**

Il contributo sarà dedicato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Spetterà **a condizione** che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Dovrà essere presentata un'istanza, i cui contenuti saranno divulgati in seguito, e il contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile, non concorre ai fini IRAP ed è alternativo a quello di cui all'articolo 59, verrà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento di accettazione della domanda previa presentazione dei documenti comprovanti gli avvenuti acquisti, immancabile l'autocertificazione che attesti requisiti ed insussistenza di motivi ostativi. Il saldo avverrà a presentazione dei documenti di pagamento.

## **ARTICOLO 59 - Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici**

Un particolare contributo è riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Anche in questo caso la norma impone che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

In questo caso ritorna in auge il metodo della differenza, nelle seguenti misure:

**15 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**10 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**5 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Come il passato contributo l'ammontare del contributo sarà comunque pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e lo stesso non può essere superiore a 150.000 euro. Lo stesso non è compatibile con il contributo di cui all'articolo precedente.

## **ARTICOLO 62 – Aiuti alle piccole e micro imprese**

Il cosiddetto *decreto Rilancio (DL 34/2020) all'articolo 61 comma 1* disponeva che gli aiuti di cui **agli articoli da 54 a 60**, ovvero quel gruppo di articoli che demandava a Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio di adottare misure di aiuto

a valere sulle proprie risorse ma che gli stessi non potessero essere concessi ad imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

<b>R I C O R D A:</b>	Art. 54: Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
	Art. 55: Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese,
	Art. 56 :Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese,
	Art. 57: Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19:
	Art. 58: Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling,
	Art. 59: Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19,
	Art. 60: Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare finanziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Il decreto di agosto aggiunge il **comma 1-bis in deroga** a questa disposizione precisando che gli aiuti citati **possono essere concessi** a micro e piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che siano stati rimborsati) oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione (salvo che non siano più soggette al piano di ristrutturazione).

#### **ARTICOLO 63 - Semplificazioni procedimenti assemblee condominiali**

L'articolo dispone che alle assemblee condominiali per incentivi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici le deliberazioni siano **valide se approvate con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio**.

#### **ARTICOLO 71 - Svolgimento semplificato delle assemblee di società**

Alle assemblee societarie **convocate entro il 15 ottobre 2020** continuano ad applicarsi le disposizioni semplificative in materia di convocazione, riunione ed espressione del voto previste dall'articolo *106 del cosiddetto Cura Italia (DL 18/2020)*.

## ARTICOLO 72 - Svolgimento semplificato delle assemblee di società

Parimenti differite al **15 ottobre 2020** le disposizioni di semplificazione in materia di contratti bancari e assicurativi.

